



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

Premessa

Con la pubblicazione del **decreto MEF 24.09.2014** viene introdotta una nuova possibilità di **compensazione dei crediti nei confronti della PA**. Viene previsto, in particolare, che **a partire dallo scorso 10.10.2014 imprese e professionisti possano utilizzare le somme a credito nei confronti della PA per compensare le somme esposte nelle cartelle di pagamento**.

La compensazione riguarda le **cartelle esattoriali notificate entro il 31.03.2014**: secondo le previgenti disposizioni, invece, **la possibilità di compensare i debiti tributari si arrestava alle cartelle di pagamento notificate entro lo scorso 30.09.2013**.

Con la presente trattazione analizziamo le **possibilità riconosciute ai contribuenti di utilizzare i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione**.

Le possibilità di compensazione

Prima di illustrare la nuova possibilità di compensazione, ricordiamo che con il DL n. 66/2014 (altrimenti noto come DL IRPEF) sono state **introdotte alcune disposizioni al fine di incentivare la liquidazione dei crediti accumulati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione**. Nel dettaglio:

- sono state **ampliate le possibilità di compensazione con i debiti erariali**, nonché le possibilità di **utilizzare tali somme in compensazione con quelle risultanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario**;
- viene previsto, dietro pagamento di un tasso di sconto annuale prefissato, **la liquidazione da parte di banche e intermediari finanziari di tali somme**.

Con il DM 04.07.2014 viene attuata la seconda ipotesi, garantendo ai fornitori una **nuova modalità di smobilitazione del credito accumulato**, mentre in riferimento alla prima ipotesi con il DM 24.09.2014 viene ampliata la possibilità di compensazione delle somme con cartelle di pagamento.

La compensazione

Il DL n. 66/2014 aveva previsto **l'ampliamento delle possibilità di compensare i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti tributari**. Ci si riferisce, in particolare:

- alla **possibilità di compensare i crediti verso la PA con le somme dovute per effetto dell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso;**
- alla **possibilità di compensare i crediti verso la PA con i ruoli.**

In riferimento alla prima ipotesi, ricordiamo che, per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 35/2013, **è stata riconosciuta la possibilità di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti derivanti dall'applicazione di uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario**. Tale facoltà, riconosciuta inizialmente solo in riferimento ai crediti maturati alla data del 31.12.2012 è stata estesa dal DL n. 66/2014 a tutti i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, anche se maturati successivamente alla predetta data.

Un'altra novità introdotta dal DL IRPEF **riguardava l'individuazione della amministrazioni in riferimento alle quali può essere richiesta la compensazione dei crediti**: per effetto della modifica sono interessati dalla compensazione i crediti *"nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...]"* ovvero *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [...]"*.

Sulla base di tali disposizioni possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti. Si precisa, inoltre, che, per **la certificazione dei crediti verso la PA, deve essere perfezionata la procedura di certificazione elettronica tramite la quale la pubblica amministrazione interessata attesta le somme dovute a imprenditori e professionisti per l'acquisto di beni e servizi**.

Si segnala che, gli istituti deflattivi a cui si applicano le disposizioni concernenti la compensazione con i **crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, sono i seguenti:**

- **accertamento con adesione** (previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/97);
- **adesione al processo verbale di constatazione** (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97);
- **adesione agli inviti dell'ufficio** (art. 5 comma 1-bis e art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. n. 218/97);
- **acquiescenza** (art. 15 D.Lgs. n. 218/97);
- **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16-17 del D.Lgs. n. 472/97);
- **conciliazione giudiziale** (art. 48 del D.Lgs. n. 546/92);
- **mediazione** (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92).

In riferimento alla seconda ipotesi, invece, bisogna evidenziare che per effetto della conversione in legge del DL n. 66/2014 era stato **differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale dovevano essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.**

Il decreto del 24.09.2014

Con il decreto in commento è stata estesa la **compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.** La compensazione potrà essere richiesta, in particolare, per le **cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.**

Le somme per le quali è possibile beneficiare della compensazione, in base all'art. 28-quater del DPR n. 602/1973, sono quelle iscritte a ruolo:

- **dall'Agenzia delle Entrate per imposte erariali**, quali IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, altre imposte sui redditi e IVA, nonché le relative sanzioni ed interessi;
- **dall'INPS**, per contributi assistenziali e previdenziali.

OSSERVA

I crediti che possono essere **utilizzati in compensazione sono quelli maturati da imprese e professionisti in relazione a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.**

I suddetti crediti devono essere **"non prescritti, certi, liquidi ed esigibili"**. Ciò significa che i **crediti devono essere "certificati" dall'amministrazione debitrice secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali 22 maggio 2012** (pubblicato nella G.U. n. 142 del 21 giugno

2012) e **25 giugno 2012** (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2012), su specifica **richiesta inoltrata dall'impresa o professionista creditore all'ente medesimo**. Inoltre, **il credito utilizzato in compensazione deve essere almeno pari o superiore al debito "fiscale" oggetto di compensazione**.

Cessione tramite banche

Con la **cessione "pro soluto" del proprio credito certificato e assistito dalla garanzia pubblica**, il soggetto creditore esce definitivamente dal rapporto con la PA e può incassare rapidamente quanto dovuto in virtù del credito vantato, al netto della contenuta percentuale di sconto, che viene fissata nel decreto nella misura massima dell'1,90 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere. Tale misura si riduce all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere, per l'importo eccedente i 50.000 euro di ammontare complessivo dell'operazione di cessione.

Per quanto riguarda le operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, assistiti dalla garanzia dello Stato e dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia, la **misura massima dei tassi di interesse** praticabili viene fissata, in ragione della presenza della garanzia pubblica, con riferimento agli stessi parametri previsti per le operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

LIQUIDAZIONE TRAMITE BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI

Quali debiti sono interessati?	I crediti nei confronti della pubblica amministrazione certi, liquidi ed esigibili. I crediti devono essere maturati entro lo scorso 31.12.2013.
Quale percentuale di sconto si applica?	La percentuale di sconto applicabile è pari al 1,9% per le somme fino a 50.000 euro. Per le somme eccedenti i 50.000 euro la percentuale di sconto applicabile è ridotta a 1,6%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti